

PIANO DI VERIFICHE SOSTANZIALI E CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI I.S.E.E. DAI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.

PREMESSA

Con D. Lgs. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" è stato istituito il Reddito di Cittadinanza (RDC).

Tale legge prevede che tra le competenze in capo ai Comuni vi siano i controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente il beneficio deve possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del RDC.

In particolare all'art. 7, comma 15, viene stabilito che i Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE, con quelle disponibili presso gli uffici Anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Al fine di favorire i controlli previsti da suddetta normativa, con Conferenza Stato Città e Autonomie locali nella seduta del 4 luglio 2019, si stabilisce che i Comuni adottino un apposito "piano di verifiche sostanziali e di controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE".

Ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" per nucleo familiare si intendono "i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo".

Ulteriori disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE vengono introdotte dall'art. 2 comma 5 della Legge 26/2019.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEI CONTROLLI

Con il presente Piano vengono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate nell'ISEE dai beneficiari del RDC sulla composizione del nucleo familiare sono incrociate con quelle disponibili presso gli Uffici Anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali, al fine di verificare la congruità delle stesse e l'eventuale esistenza di omissioni e difformità.

Le verifiche individuate nel seguente Piano vengono predisposte dai Responsabili per i controlli anagrafici, individuati dal Coordinatore dei Controlli anagrafici.

Tali controlli sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa e riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifica competenza dei Servizi Demografici.

ART. 2 -TERMINI E MODALITA' DEI CONTROLLI

I Responsabili per i controlli anagrafici accedono attraverso la piattaforma GEPI, istituita ai sensi della Legge 26/2019, alla lista dei beneficiari del RDC e procedono ad effettuare controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE come segue:

- ✚ Su tutti i beneficiari segnalati nell'applicazione GEPI al momento del primo accesso alla piattaforma;
- ✚ Con accesso mensile, su tutti i nuovi beneficiari presenti nella medesima applicazione;
- ✚ regolarmente con cadenza trimestrale su tutti i beneficiari del RDC, se il numero non supera le 15 unità.
- ✚ Su una quota non inferiore al 5% delle domande RDC presentate ciascun mese (arrotondando all'unità superiore), se il numero dei beneficiari supera le 15 unità, con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per richiedere il RDC, comparando le informazioni dichiarate nell'ISEE con quelle presenti in Anagrafe e/o raccolte dai Servizi Sociali competenti.

La comunicazione dell'esito dei controlli anagrafici rispetto all'eventuale incongruenza della composizione del nucleo familiare dichiarata ai fini ISEE e' comunicata dal Responsabile dei controlli anagrafici al Coordinatore dei controlli anagrafici, il quale, entro 10 giorni dall'accertamento da sanzionare , effettua comunicazione all'Inps per il tramite della piattaforma GEPI e all'Autorità Giudiziaria, nei casi di cui all'art. 7 comma 14 della legge 26/2019.

ART. 3 - COLLABORAZIONE TRA UFFICIO ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI

Una volta individuate le istanze RDC da sottoporre a controllo, secondo le modalità definite al punto 2, il Responsabile dei controlli anagrafici verificherà la composizione familiare dichiarata nell'ISEE con le informazioni disponibili nel sistema anagrafico.

Al fine di ultimare il controllo, il Coordinatore dei controlli anagrafici contatterà i servizi sociali nella figura dell'Assistente sociale, per confrontare i dati risultanti dal controllo anagrafico con le informazioni acquisite dai Servizi sociali (es. eventuale minore collocato in comunità e non indicato nell'ISEE ma presente nel nucleo anagrafico).

Qualora dal controllo effettuato risulti la necessità di approfondire ulteriormente la situazione, il Coordinatore dei Controlli anagrafici provvederà a convocare il beneficiario del RDC, inviando all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. In caso di necessità di integrazioni, l'interessato medesimo viene invitato a presentare osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento.

Nel caso in cui risultino evidenti dichiarazioni mendaci e/o omissioni, il Coordinatore dei controlli anagrafici, entro 10 giorni dall'accertamento da sanzionare, effettua comunicazione di cui al punto 2.

Oltre a quanto sopra previsto, i controlli verranno effettuati ogni volta che o il Coordinatore, o il Responsabile dei Controlli anagrafici e/o l'Assistente sociale che ha in carico il beneficiario RDC abbiano un fondato dubbio sulle dichiarazioni effettuate.

La fondatezza del dubbio può consistere:

- Nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'Ufficio;
- Nella manifesta inattendibilità nonché contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- In imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- Nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione;
- Nei casi di I.S.E.E. pari a 0;
- È inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PP.AA., purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza;

ART. 4 - SANZIONI

Nel caso di dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di accesso al beneficio e/o nel periodo di fruizione del medesimo, all'art. 7 della legge n. 26/2019 sono indicate varie tipologie di sanzioni applicate dall'INPS a seguito dei controlli effettuati dai soggetti competenti (INPS, Comune, CPI, Agenzia delle Entrate, Ispettorato Nazionale del Lavoro, fermo restando le implicazioni relative al DPR 445/2000.

La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994.

L'Amministrazione procedente, il Responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento di controllo, non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza a dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

